



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 del 30/11/2012

OGGETTO

Contenzioso Canosa di Puglia – Lega Nazionale per la difesa del Cane.

Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per pagamento spese processuali SENTENZA n. 168/2012.

<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Ing. Sabino Germinario</p>
<p>IL DIRIGENTE DI SETTORE</p> <p>Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 – D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole in data 27.11.2012</p> <p>Dott. Giuseppe Di Biase</p>
<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Visto di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – D.Lgs. n. 267/2000 in data 27.11..2012</p> <p>Dott. ssa Maria Teresa Oreste</p>

L'anno duemiladodici, addì **trenta** del mese di **novembre**, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 8,30, in grado di prima convocazione, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

1	DI FAZIO Pasquale	Si	13	DONATIVO Giuseppe	Si
2	CRISTIANI Antonietta	Si	14	SINIGAGLIA Sergio	Si
3	BUCCI Carmine	No	14	SINESI Sabino	Si
4	CAPOZZA Antonio N.	Si	16	CAPORALE Sabino A.	No
5	CASTROVILLI Antonio	Si	17	VENTOLA Francesco	Si
6	FILIPPONE Edoardo	Si	18	DI PALMA Nicola	No
7	DIAFERIO Giuseppe	Si	19	PETRONI Maria Angela	Si
8	PELLEGRINO Cosimo	Si	20	MATARRESE Giovanni	Si
9	SELVAROLO Sabina	Si	21	DI NUNNO Saverio	No
10	METTA Giuseppe	Si	22	LANDOLFI Nadia Giovanna	Si
11	PAVONE Giovanni B.	No	23	SABATINO Antonio S.	Si
12	IMBRIC1 Fortunato	Si	24	PAPAGNA Luciano Pio	No
			25	LA SALVIA Ernesto - Sindaco	Si

CONSIGLIERI PRESENTI N. 19 - ASSENTI N. 6.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI FACCIOLONGO Sabino, MINERVA Francesco, LOMUSCIO Nicoletta, PISCITELLI Leonardo, QUINTO Giovanni.

PRESIEDE LA SEDUTA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dott. Pasquale DI FAZIO

ASSISTE ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

In prosecuzione di seduta, **il Presidente**, pone in discussione il punto n. 6 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: "Contenzioso Canosa di Puglia – Lega Nazionale per la difesa del Cane. Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 per pagamento spese processuali SENTENZA n. 168/2012".

L'Assessore al Bilancio, avuta la parola, relaziona in merito all'argomento e dà lettura della proposta in atti, precisando che il dispositivo della deliberazione proposta deve essere integrato con un punto 4), del seguente tenore: "di dare atto che il presente riconoscimento non costituisce acquiescenza e viene fatto al solo scopo di evitare danni all'ente, trattandosi di provvedimento esecutivo, riservandosi il diritto di appellare la stessa sentenza";

Il Sindaco, avuta la parola, chiede ed ottiene chiarimenti dal Segretario Generale circa la doverosità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione per appello nominale la proposta con il dispositivo integrato dall'Assessore Lomuscio, nei sensi sopra indicati, che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 19

Consiglieri assenti: n. 6 (Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

Voti favorevoli: n. 16

Astenuti: n. 3 (Petroni, Landolfi e Sabatino).

Su proposta del Consigliere Castrovilli, il Consiglio Comunale con 16 voti a favore, e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino), espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti, rende il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con contratto rep. n. 1094 stipulato in data 18/06/1999, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, giusta Procura Speciale per atto Notaio Giovanni MORO di Genova del 13/04/1999, repertorio notarile 13484 – è stato affidato, alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, il servizio di trasporto, assistenza, custodia, alimentazione, registrazione, cure mediche e quant'altro necessario per i cani randagi catturati nel territorio comunale, per il periodo 01/03/1999 – 28/02/2001;

- con contratto rep. n.1262 stipulato in data 18/10/2000, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, giusta Procura Speciale innanzi riportata – è stato affidato lo stesso servizio per ulteriori n. 69 unità canine, agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n.1094 del 18/06/1999;
- con successivi contratti rep. n.1341 del 26/06/2001 e rep. n.1571 del 28/11/2003, tra il Comune di Canosa di Puglia ed il Sig. SARDELLA Pasquale – in qualità di Procuratore Speciale della LNDC, giusta Procura Speciale sopra riportata – il servizio di che trattasi è stato consecutivamente rinnovato – con scadenza finale al 31/12/2003 - agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto principale rep. n.1094 del 18/06/1999; tanto, a seguito di nota prot. 2140 del 07/02/2003 del Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio con cui era stato richiesto alla LNDC il consenso alla proroga del servizio agli stessi patti e condizioni di quello scaduto e della risposta favorevole del Commissario LNDC Sezione di Canosa di Puglia;
- con note del 23/06/2003, 28/08/2003 e 08/03/2004, il Servizio Veterinario ASL BA/1 ha invitato l'Amministrazione Comunale a revocare definitivamente l'autorizzazione sanitaria n.17/96 rilasciata al Sig. SARDELLA Pasquale per la gestione del canile – rifugio in C.da Iambregna, in quanto erano venuti meno i presupposti oggettivi per cui era stata rilasciata, riservandosi il diritto di ricorrere alla Magistratura in caso di inadempienza;
- con Ordinanza Sindacale n.26 del 18/03/2004, si è revocata la richiamata autorizzazione sanitaria, a tutela della salute ed igiene pubblica, si è disposto il trasferimento delle unità canine intestate al Comune dal canile – rifugio in C.da Iambregna, presso altra struttura idonea;
- con Atto di Citazione notificato il 26-27/02/2007, il Comune di Canosa di Puglia ha richiesto al Tribunale di Trani Sezione distaccata di Canosa di Puglia, previo accertamento e declaratoria della risoluzione per grave inadempimento del citato contratto rep. n.1094 del 18/06/1999 e successive integrazioni e proroghe, la condanna della LNDC al risarcimento dei danni, ovvero, in via subordinata alla restituzione, in sede di rivalsa, della somma di euro 111.864,18 conseguenti alla risoluzione di detto contratto a causa dell' intervento contingibile ed urgente che l'aveva indotta a revocare l'autorizzazione sanitaria e di seguito a trasferire le unità canine presso altra struttura idonea, con conseguente accollo di spesa;
- con sentenza n.168/2012, il Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia -definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal Comune di Canosa nei confronti della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, ha respinto la domanda attorea, poiché ravvisando la configurabilità di un mandato “rigido e specifico”, ad esclusione del Contratto originario del 18/06/1999 - per cui esiste mandato in forma di Procura Speciale della LNDC al Sig. SARDELLA - e di quello aggiuntivo del 18/10/2000 - poiché congruo rispetto allo scopo ed agli interessi cui il mandato era preordinato – tutti i successivi contratti stipulati dal SARDELLA con il Comune sono stati stipulati, a detta della sentenza, in mancanza di un conferimento specifico di poteri al presidente della sezione locale della Lega e, pertanto, non potevano riverberare i propri effetti sulla stessa Lega Nazionale;

- con la menzionata sentenza n.168/2002, munita della formula esecutiva, pertanto, il Tribunale di Trani ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta, delle spese processuali pari a complessivi **euro 6.100,00** oltre IVA e CPA come dovute per Legge, pari ad **euro 6.344,00** oltre IVA, quindi per un totale di **euro 7.676,24**;
- con nota prot. n. 32591 del 21/11/2012, l'Ufficio Contenzioso, nel trasmettere la citata sentenza, ha richiesto al Settore Lavori Pubblici – Manutenzione-Valorizzazione e Sviluppo del Territorio di provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio;

Considerato che l'art.194 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;

Rilevato che, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, necessita riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di **euro 7.676,24**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, per il pagamento di quanto dovuto alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, in ottemperanza alla Sentenza n.168/2012 del Tribunale di Trani Sezione distaccata di Canosa di Puglia;

Ritenuto che la fattispecie sopra riportata configura l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lettera a) dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000 consente la legittimazione;

Rilevato, altresì, che per il suddetto provvedimento di ripiano possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per Legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili;

Considerato che l'art. 187 rubricato "Avanzo di amministrazione" del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al comma 2, lettera b) consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del Rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (2011) per la copertura dei Debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del medesimo decreto;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 18.04.2012 ad oggetto: "Approvazione Rendiconto – Anno 2011" con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, dal quale si rileva un avanzo di € 852.523,65;

Ritenuto di assicurare la copertura del debito fuori bilancio di cui si tratta mediante l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione risultante dal Rendiconto di gestione 2011, per l'importo di € 7.676,24, dando atto che, a seguito di ciò, permangono gli equilibri di bilancio;

Visti lo Statuto dell'Ente ed il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché del visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 4, lett. d) D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

A maggioranza di voti espressi per appello nominale e, precisamente, con 16 voti a favore, e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna)

D E L I B E R A

- 1) di provvedere, per i motivi in narrativa riportati e che qui si intendono integralmente trascritti, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.267/2000, per il pagamento dell'importo complessivo di **euro 7.676,24**, in favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, giusta sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Distaccata di Canosa di Puglia - n.168/2012;
- 2) di finanziare la complessiva somma di **euro 7.676,24**, riconosciuta come debito fuori bilancio, mediante apposita variazione di bilancio attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come risultante dal rendiconto di gestione 2011 approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 18/04/2012, di cui all'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contestualmente al parere del Collegio dei Revisori dei Conti, anch'esso allegato al presente provvedimento;
- 3) di disporre che il Dirigente del Settore LL.PP. – Manutenzione – Valorizzazione e Sviluppo del Territorio ponga in essere gli atti consequenziali per il pagamento del debito riconosciuto, giusta Sentenza n.168/2012;
- 4) di dare atto che il presente riconoscimento non costituisce acquiescenza e viene fatto al solo scopo di evitare danni all'ente, trattandosi di provvedimento esecutivo, riservandosi il diritto di appellare la stessa sentenza;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma della Legge n. 289/2002;

=====

Con successiva e separata votazione per alzata di mano, su proposta del Consigliere Castrovilli , il Consiglio Comunale con 16 voti a favore e 3 astenuti (Petroni, Landolfi e Sabatino). (Risultano assenti i Consiglieri: Bucci, Pavone, Di Palma, Caporale, Di Nunno e Papagna), dichiara la presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.